CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 22 maggio 2015

visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa di ufficio;

visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "*Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

vista la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;

vista la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense;

considerato, altresì, che è demandato al Consiglio nazionale forense la tenuta dell'elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità;

ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento: le modalità di inserimento dei difensori di ufficio nell'elenco unico nazionale, le modalità di tenuta di detto elenco da parte del Consiglio nazionale forense, le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e allegato parere da parte dei Consigli degli Ordini circondariali nonché la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

1. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio nazionale forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p., va presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

2. L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2

Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale

1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente, aperti anche ai praticanti avvocati, hanno ad oggetto le seguenti materie: *diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.*

2. I corsi a carattere prevalentemente pratico ed organizzati secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui all'**allegato A**, devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.

3. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.

4. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.

5. A conclusione del biennio il soggetto organizzatore del corso trasmette l'elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell'esame finale. L'esame deve, comunque, essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso stesso.

6. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti, può dare diritto all'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247.

7. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.

8. L'accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti legittimati deve essere libero.

Art. 3

Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale

1. L'attestato di frequenza al corso viene rilasciato all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso.

2. Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.

3. L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

4. La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

Art. 4

Domanda di inserimento nell'elenco nazionale

1. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, corredata da idonea e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, è presentata al Consiglio dell'Ordine al cui Albo l'avvocato è iscritto.

2. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Ove l'inserimento sia richiesto ai sensi della lettera *b)* del comma 1 *bis* dell'art. 29 disp. att. c.p.p., la documentazione idonea a comprovare l'esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

4. Il Consiglio dell'ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

5. Nei casi disciplinati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, l'iscrizione automatica importa la non necessarietà dell'allegazione di cui al precedente comma 3.

6. Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5

Requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno

10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto *ex* art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 6

Domanda per la permanenza nell'elenco nazionale

1. L'avvocato iscritto nell'elenco nazionale presenta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lettera *b)* dell'art. 5 del presente regolamento.

2. Il Consiglio dell'Ordine, dopo adeguata verifica, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la permanenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 7

Tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio

1. Il Consiglio nazionale forense aggiorna, con delibera trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, legittimati ad assumere le difese d'ufficio.

2. Le funzioni di predisposizione, di istruttoria e di aggiornamento dell'elenco nazionale sono devolute ad una Commissione del Consiglio nazionale forense nominata dal Presidente del Consiglio nazionale forense, alla quale partecipa necessariamente il Consigliere Segretario .

3. La Commissione funziona con l'intervento di almeno tre componenti ed è coadiuvata da personale amministrativo.

Art. 8

Ricorso in opposizione

1. L'opposizione avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento nell'elenco nazionale va proposta al Consiglio nazionale forense, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione della delibera trimestrale di l'aggiornamento dell'elenco.

2. Il ricorso è presentato presso la sede amministrativa del Consiglio nazionale forense personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. I ricorsi proposti, nel termine prescritto a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione, sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

4. Il Consiglio nazionale forense, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, inoltra a mezzo posta elettronica certificata il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui é diretto deduzioni e documenti.

5. Il Consiglio nazionale forense può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso; se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto.

6. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata al ricorrente, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stesso, ed agli eventuali soggetti interessati, mediante notificazione o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata.

7. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Consiglio nazionale forense abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 9

Cancellazione dall'elenco nazionale

1. La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.

2. Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio nazionale forense che delibera la immediata cancellazione.

3. L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di cui all'art. 4 del presente regolamento, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Art. 10

Criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio

1. Il Consiglio nazionale forense fissa mediante delibera annuale i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base:

a) della prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;
b) della reperibilità, predisponendo liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero.
c) delle competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.

2. Con riferimento alla prossimità della sede del procedimento di cui alla lettera *a)* del precedente comma, i Consigli dell'Ordine, in casi di particolari situazioni territoriali e per il solo svolgimento di attività urgenti, possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento delle stesse.

Art. 11
Doveri del difensore d'ufficio

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:
a) ha l'obbligo di prestare patrocinio;
b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
c) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
d) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
e) deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
f) ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituito, dell'adempimento dell'incarico;
g) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
h) deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
i) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.

Art. 12
Norma transitoria sul percorso formativo e sull'esame di idoneità

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all'art 29 comma 1-bis lettera *a)* nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all'esame finale di cui all'art. 3

del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 1-bis dell'art. 29 disp. att. c.p.p.

2. Il suddetto esame di verifica finale di cui all'art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13
Trasmissione degli atti

1. Tutti gli atti di cui al presente regolamento sono trasmessi al Consiglio nazionale forense attraverso la piattaforma informatica con accesso riservato agli Ordini.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Allegato A - *Modello minimo uniforme*

MACRO AREA	ARGOMENTI
Deontologia Forense	- **Principi generali di deontologia** (La deontologia e il nuovo codice deontologico); - **Il rapporto dell'avvocato con il cliente** (Il primo contatto, la domiciliazione degli atti, il colloquio con l'assistito detenuto, il dovere di informazione, il dovere di riservatezza); - **I profili deontologici nella difesa d'ufficio e nel patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;** - **La deontologia nelle investigazioni difensive;** - **Il rapporto dell'avvocato con i colleghi** (La nomina fiduciaria in sostituzione di quella ufficiosa, il subentro nella difesa, la rinuncia al mandato); - **I rapporti dell'avvocato con i magistrati, con il personale di cancelleria e con la polizia giudiziaria.**
Diritto Penale	- **La prova del dolo** (Il problema dell'accertamento del dolo – Le principali problematiche in materia di dolo eventuale – Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo – dolo eventuale e colpa cosciente – Il dolo alternativo – Il dolo specifico); - **La prova della colpa** (La colpa professionale del medico – L'accertamento della colpa – Il problema del nesso causale – L'attività d'equipe – La colpa da infortunio sul lavoro e malattie professionali – Il problema della delega di funzioni – La colpa da circolazione stradale); - **La prova del nesso causale** (Le teorie della causalità – La causalità omissiva – Approfondimenti pratici) - **Le cause di giustificazione** (Le scriminanti in generale – Il consenso dell'avente diritto – -L'omicidio del consenziente – L'esercizio di un diritto – Diritto di cronaca e diritto di critica – La legittima difesa – Le scriminanti non codificate); - **Il reato circostanziato** (Le circostanze del reato – La recidiva); - **Il concorso di persone nel reato** (Il concorso morale – Il concorso anomalo – Il mutamento del titolo del reato – Approfondimenti pratici); - **La responsabilità penale delle persone giuridiche** (il decreto legislativo n.231/2001 problematiche processuali e sostanziali) - **La sanzione** (Il sistema del doppio binario: pene e misure di sicurezza – Le sanzioni sostitutive – Le cause di estinzione del reato – La prescrizione – Le cause di estinzione della pena – L'indulto);

	Tipologie di reati: - **Le fattispecie tipiche del cittadino extracomunitario;** - **I resti associativi** (416, 416 bis e ter, il concorso esterno) - **I delitti contro la persona** (I reati in ambito familiare, la violenza sessuale , i reati in danno dei soggetti deboli, profili sostanziali e processuali approfondimenti pratici) pratici); - **I reati in materia di stupefacenti alla luce dei recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale;** - **I delitti contro il patrimonio;** - **I reati informatici;** - **I reati societari;** - **I reati ambientali;** - **I reati conto la pubblica amministrazione.**
Diritto Processuale Penale	- **Dalla notizia di reato all'archiviazione** (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalità della loro acquisizione, l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di archiviazione e l'opposizione); - **L'attività investigativa del difensore delle parti private** (l'assunzione di informazioni, l'accesso agli atti della P.A., l'accesso ai luoghi, le indagini preventive); - **Il patrocinio a spese dello stato per i non abbienti;** - **Le misure precautelari** (l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, l'udienza di convalida); - **Le misure cautelari personali** (riserva di legge e di giurisdizione, esigenze cautelari e criteri di scelta, le imputazioni, le strategia della difesa prima dell'emissione del provvedimento e dopo la sua adozione); - **Le misure cautelari reali** (tipologia dei provvedimenti applicativi e rimedi -la difesa nella fase cautelare reale) - **La conclusione delle indagini preliminari** (i riti che non prevedono l'udienza preliminare: il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato tipico e atipico; l'art. 415 bis c.p.p.; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di citazione diretta a giudizio); - **L'udienza preliminare** (lo svolgimento dell'udienza, l'integrazione probatoria del giudice e la modifica dell'imputazione, i poteri del giudice e i provvedimenti abnormi, le nullità, i possibili esiti dell'udienza preliminare, la formazione del fascicolo per il dibattimento,l'attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore delle parti private);

	- **I riti alternativi al dibattimento** (il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta); - **Gli atti preliminari al dibattimento ed il dibattimento** (dalla costituzione delle parti all'ammissione delle prove, la lista testimoniale, il controllo della regolare costituzione delle parti con particolare riferimento alla parte civile, le questioni preliminari); - **La messa alla prova: le alternative al processo ed alla pena**; - **La formazione della prova in dibattimento** (il "giusto processo", l'ordine di assunzione delle prove, il testimone assistito e l'imputato ex art. 210 c.p.p. e 197 bis c.p.p., la testimonianza indiretta, il regime delle letture, l'art. 507 c.p.p., le nuove contestazioni) - **Le regole per l'esame incrociato** (modalità, tecniche, profili deontologici); - **La discussione e la decisione di primo grado** (la discussione finale, la sentenza, il principio di immutabilità del giudice); - **Il dibattimento avanti il tribunale in composizione monocratica** (competenze e attribuzioni del giudice monocratico, citazione diretta a giudizio, i riti speciali); - **Il procedimento avanti il giudice di pace**: peculiarità dei riti, dei possibili epiloghi e del trattamento sanzionatorio (le indagini preliminari, la citazione a giudizio, Il giudizio, Le definizioni alternative del procedimento, Le sanzioni); - **Le impugnazioni in generale**; - **L'appello come mezzo di impugnazione ordinario** (Appellabilità oggettiva e soggettiva – I limiti alla proponibilità dell'appello – L'appello incidentale – I poteri di cognizione del giudice d'appello – Il dibattimento in appello - La decisione in Camera di Consiglio – L'impugnazione della parte civile); - **Il giudicato penale e i suoi effetti** (Il procedimento avanti il Giudice dell'esecuzione – Pluralità di sentenze – Applicazione dell'art. 81 c.p. in sede esecutiva – L'abolitio criminis).
Cenni Diritto Penale Europeo	- **L'impianto del diritto penale europeo dopo il trattato di Lisbona;** - **Il mandato di arresto europeo;** - **L'ordine europeo di indagine;** - **Il sistema delle Corti** (Corte di Giustizia dell'UE e la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo); - **Il ricorso e la difesa innanzi alla CEDU**.

Diritto Penitenziario	- **L'ordinamento penitenziario** (Le misure alternative alla detenzione, la magistratura di sorveglianza: competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza; il procedimento).
Misure di prevenzione	**- Il procedimento di prevenzione;** **- L'accertamento e la verifica della pericolosità alla luce degli interventi della Corte Costituzionale;** **- La confisca.**